Crediti di Firma – Foglio Informativo
Versione 4.0 - Aggiornato al 01.06.2026

Trasparenza bancaria e finanziaria
Provv. Banca d'Italia 15.02.10
(sostitutivo del Provv. 29.07.09)

COPIA CLIENTE

Finergis
Società consortile cooperativa di garanzia collettiva fidi

Sede Legale
Piazza del Castello 30
36100 Vicenza

Sede Direzionale-Amministrativa
Via della Pila 3/A
30175 Venezia-Marghera

C.F. 90009050270 – P. IVA 03876150271
Albo Soc. Cooperative - A 110046 Sez. Coop. a mutualità prevalente
Albo ex art. 106 T.U.B. n. 71
Codice ABI 19502.4

Contatti
0444 1448311
041 5385020
www.finergis.it
finergis@pec.finergis.it
info@finergis.it

1.1 INFORMAZIONI SU FINERGIS

Denominazione e forma giuridica	FINERGIS – SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI (in breve Finergis)
Sede legale	Piazza del Castello, 30 36100 Vicenza
Sede direzionale - amministrativa	Via della Pila, 3/a 30175 Venezia
Telefono	+39 0444 1448311 +39 041 5385020
Posta elettronica Sito Internet	**info@finergis.it** **www.finergis.it**
Codice fiscale e numero iscrizione Registro delle Imprese di Venezia Partita IVA	90009050270 03876150271
Numero di iscrizione nell'elenco speciale degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/93 (T.U.B.)	*19502.4*
Iscrizione R.E.A. Iscrizione ALBO SOC. COOPERATIVE	*VI 349845* *A 110046 Sez. Coop. a mutualità prevalente*

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede
(da compilarsi a cura del soggetto di Finergis incaricato dell'offerta)

Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il Cliente:

Nome e Cognome.....

☐ Dipendente di Finergis - Sede di[1].....

☐ Dipendente di Sviluppo Società in attività finanziaria s.r.l. numero OAM A9064 - Sede di[2] .....

☐ Agente in attività finanziaria[3] (iscritto all'albo) .....

☐ Mediatore creditizio[4] (iscritto all'elenco) .....

☐ Associazione di categoria convenzionata – Sede di[5] .....

Indirizzo .....

Telefono..... eMail.....

Firma .....

[1] Si intende la sede di riferimento del dipendente di Finergis
[2] Si intende la sede del dipendente di Sviluppo Agenzia
[3] Si intende il num. di iscrizione all'albo e l'eventuale nome dell'agenzia convenzionata con Finergis
[4] Si intende il num. di iscrizione all'elenco e l'eventuale nome della società convenzionata con Finergis
[5] Si intende il nome e la sede della Associazione di categoria

1.2 FINERGIS

Finergis è una Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi, la cui attività principale consiste nella **prestazione di garanzie,** prevalentemente a favore dei propri associati, al fine di agevolare l'accesso al credito. Finergis si prefigge altresì l'obiettivo di aggregare le imprese per semplificare il dialogo con il sistema bancario e finanziario e migliorare la conoscenza dei prodotti. **La finalità mutualistica** si realizza attraverso la forza di rappresentanza grazie ai soci, i quali concorrono all'obiettivo comune di ottenere credito e di ottenerlo alle migliori condizioni nella più ampia accezione (accedere al credito con modalità corrette ed efficienti, ottenere prodotti più efficaci e convenienti per rispondere alle esigenze imprenditoriali).

Per ottenere la garanzia i clienti aderiscono alle condizioni stabilite dallo Statuto, dai Regolamenti e più in generale dalla legge. La concessione di garanzie è rilasciata prevalentemente a favore dei soci ed esclusivamente ai soggetti classificabili come micro, piccole e medie imprese[6] (con meno di 250 addetti, fatturato non superiore a 50 mil. di Euro o un totale di bilancio non superiore a 43 mil. di Euro, *fatta salva l'appartenenza ad un gruppo societario*).

1.3 ESSERE UN "CONFIDI 106"

Finergis è iscritto nell'Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari, previsto dall'art. 106 del Testo Unico Bancario (D. LGS. 385/93) e, in quanto tale, è soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia. Per questa ragione il sistema bancario e finanziario attribuisce particolare vigore alle garanzie rilasciate da un Confidi qual'è Finergis.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA

I Clienti di Finergis sono tutti i soggetti economici svolgenti attività d'impresa secondo la disciplina comunitaria, aventi sede in territorio italiano e rispondenti ai requisiti dimensionali previsti dalla normativa sui Confidi e dallo Statuto.

La prestazione di garanzia di Finergis è il contratto che **garantisce con percentuali variabili il debito** di un Cliente nei confronti di un soggetto terzo, nel caso di garanzie commerciali, e nei confronti di **una banca o un intermediario finanziario**, con cui Finergis è convenzionato (l'elenco è disponibile sul sito www.finergis.it) nel caso di garanzie finanziarie.

La prestazione di garanzia è applicabile alle operazioni sia di breve che di medio/lungo termine e anche alle operazioni di locazione finanziaria e di factoring. **La garanzia è concessa, di norma (ma non necessariamente), nella misura pari al 50%** delle perdite subite dal creditore convenzionato. Le operazioni di mutuo ipotecario e di leasing usualmente sono garantite per un periodo di tempo inferiore a quello della durata del finanziamento.

In dipendenza della garanzia emessa e ricorrendo le condizioni previste nelle convenzioni stipulate con la banca o l'intermediario finanziario o nei contratti sottoscritti con i clienti, Finergis pagherà le somme che la banca o l'intermediario finanziario convenzionato o i terzi richiedano in caso di inadempimento del Cliente ed eventuali coobligati.

La garanzia si intende automaticamente decaduta, senza necessità per Confidi di preventiva comunicazione al Cliente, nei casi in cui la Banca e/o IF comunichi la volontà di non concedere il finanziamento garantito oppure, qualora il Cliente non abbia provveduto al pagamento delle competenze dovute al Confidi riguardanti il rilascio iniziale della garanzia, l'eventuale rimodulazione, i rinnovi successivi anche se parziali. Il Cliente può recedere dal Contratto di Garanzia comunicando per iscritto la recessione stessa a Finergis previa attestazione della Banca e/o IF di lettera di manleva sul/sui finanziamenti/affidamenti concessi, assistiti dalla garanzia del Confidi. In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il Confidi non rimborsa neanche parzialmente le commissioni di garanzia corrisposte all'atto dell'erogazione del finanziamento stesso ed ogni altra spesa dovuta. I termini e le modalità dell'eventuale escussione della garanzia sono disciplinati dalla convenzione in essere tra il Confidi e la Banca e/o IF. In caso di escussione della garanzia, il Cliente e gli eventuali Garanti dovranno rimborsare al

[6] Vedi l'art 4.1 e l'art. 5 dello Statuto Sociale

Confidi, senza ritardi ed a semplice richiesta inviata dal Confidi, con un preavviso almeno di tre giorni, la somma che il Confidi ha corrisposto alla Banca e/o IF. Ad avvenuta liquidazione degli importi dovuti, il Confidi potrà esercitare nei confronti del Cliente e degli eventuali garanti il diritto di surroga e di rivalsa per le somme pagate senza che possa essere opposta eccezione alcuna, intendendosi fin d'ora rimosso ogni adempimento al reintegro delle ragioni di credito del Confidi. Il Cliente e gli eventuali garanti devono versare al Confidi gli interessi di mora in caso di ritardo nel rimborso delle somme a far data dalla comunicazione dall'avvenuta escussione del creditore, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dal Confidi per il recupero del credito. Il Cliente e gli eventuali garanti non possono opporre alcuna eccezione nonostante l'eventuale pendenza di controversie su esistenza, natura e/o esigibilità del finanziamento garantito. Resta ferma la facoltà del Confidi di effettuare, in qualsiasi momento la cessione a terzi del proprio credito ai sensi di legge.
Le garanzie rilasciate da Finergis **potranno essere assistite**, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, **dalla controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/96 o dalle controgaranzie di altri fondi pubblici** e in tal caso in tal caso il cliente/socio dovrà acconsentire a fornire al Confidi tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di richiesta di controgaranzia e di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per la gestione dei Fondi e Istituti sopracitati.

2.2 GARANZIA SUSSIDIARIA E "A PRIMA RICHIESTA"

Nel caso che la garanzia emessa da Finergis sia "**sussidiaria"**, Finergis pagherà le somme sopra citate dopo che saranno state esperite le procedure esecutive volte al recupero del credito nei confronti del Cliente stesso e/o di eventuali coobbligati e/o che le stesse siano esaurite e prive di recuperabilità.
Invece, nel caso che la garanzia sia **"a prima richiesta"**, Finergis pagherà alla banca, all'intermediario finanziario convenzionati o ad un terzo beneficiario una parte del debito del Cliente, in proporzione della quota garantita, senza necessariamente attendere il termine delle procedure di recupero nei confronti del Cliente inadempiente. La garanzia a **prima richiesta è "Basilea eleggibile"** perché concorre a ridurre il rischio creditizio delle banche.
In ambo i casi, Finergis acquisisce il diritto di rivalersi sul Cliente, e sugli eventuali coobligati, per le somme pagate.

2.3 STRUMENTI DI MITIGAZIONE

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
(LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N. 662)

In relazione alla garanzia autonoma o contratto autonomo di garanzia, Finergis opera con il Fondo di garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (Ministero oggi denominato "Ministero delle Imprese e del Made in Italy" o anche "MIMIT") di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni ("Fondo PMI" ovvero "Fondo di Garanzia PMI").
Il Fondo PMI è un Fondo patrimoniale costituito dallo Stato Italiano e gestito da MCC S.p.A. (Medio Credito Centrale), in qualità di "Gestore", che fornisce garanzie per il sistema bancario, al fine di agevolare l'accesso al credito delle Micro, Piccole e Medie Imprese di ogni settore.
Tali imprese hanno la possibilità di richiedere l'intervento del Fondo PMI nell'ambito della propria attività imprenditoriale. Per quanto riguarda il Fondo PMI, occorre ricordare che alcuni interventi sono sottoposti alle norme previste dal regime del "Regolamento de minimis" per i quali si rimanda alla legenda del presente foglio informativo e al sito istituzionale del Fondo PMI stesso alla seguente pagina: https://www.fondidigaranzia.it

MISURE VOLTE A FAVORIRE I PROCESSI DI CRESCITA DIMENSIONALE E DI RAFFORZAMENTO DELLA SOLIDITA' PATRIMONIALE DEI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI CON IL PIU' GENERALE OBIETTIVO DI SOSTENERE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI
(Legge 27 dicembre 2013 n. 147 comma 54 art.1, cd. "Legge di stabilità 2014" e successivo Decreto Ministero dello Sviluppo Economico –MISE- del 3/1/17 e Decreti del Direttore generale del MISE del 20/7/17e 23/3/17).

Per effetto della normativa sopra riportata Finergis ha ottenuto risorse da destinare alla concessione di garanzie agevolate. Tali garanzie debbono:
a) riguardare specifiche operazioni finanziarie anche all'interno di portafogli di finanziamenti, con importo e durata definiti (più precisamente: linee di credito a breve termine, rateali e non, con scadenza definita e di durata compresa tra 12 e 18 mesi; finanziamenti chirografari con durate fino a 60 mesi;
b) essere rilasciate a fronte del pagamento di un premio di garanzia agevolato ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (Ministero oggi denominato "Ministero delle Imprese e del Made in Italy" o anche "MIMIT"), di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017;
c) poter essere escusse al verificarsi delle specifiche condizioni stabilite nel contratto relativo alla concessione di garanzia sottoscritto tra Finergis e la propria impresa socia.
Le predette garanzie, in particolare non possono essere concesse da Finergis in favore di imprese proprie socie che risultino in difficoltà, o in liquidazione o risultino sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che presentino le condizioni previste dalla normativa nazionale vigente per l'apertura nei loro confronti di tale procedura. Esse sono concesse da Finergis ai sensi e nei limiti del "Regolamento de minimis" applicabile.
Si ricorda, infine che le operazioni finanziarie garantite a valere sul contributo in questione non possono essere assistite dalla controgaranzia del Fondo di Garanzia PMI di cui alla legge 662/1996.

FONDO PER LA PREVENZIONE DEL FENOMENO DELL'USURA

La prestazione di garanzia prevista dalla "Convenzione Antiusura" è rivolta alle imprese socie ad elevato rischio finanziario e che, alla data della richiesta, non siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una tale procedura su richiesta dei creditori. Le PMI richiedenti devono avere almeno due bilanci di esercizio depositati in CCIAA/modelli unici presenti all'Agenzia delle Entrate. Sono ammessi anche i liberi professionisti a patto che l'attività sia organizzata a livello di impresa con le caratteristiche fissate a livello europeo e nazionale.
Sono ammesse solo le imprese con una PD (Probabilità di Default) a dodici mesi non inferiore a 5,2% (attestato da un ECAI).
La concessione della garanzia è rilasciata ai sensi delle nuove modalità di utilizzazione del Fondo per la prevenzione dell'usura di cui all'art. 15 della legge n.108 del 7 marzo 1996 da parte del Confidi a seguito dell'entrata in vigore della legge n.178 del 30 dicembre 2020 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2023".

IMPRESE OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Con L.R.1/2007 art.7, commi 34, 35 e L.R.3/2020 art.4, comma 2, Finergis gode di risorse erogate dalla Regione Friuli Venezia Giulia a favore dei soci di Finergis in relazione ad operazioni bancarie.
A tali risorse si aggiungono anche quelle della riassegnazione e l'impiego delle risorse residuanti dalla liquidazione del Fondo di garanzia per le imprese, costituito a valere sulla Linea di intervento C) "Fondo di garanzia per imprese" dell'Attività 1.2.a "Incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI" del Programma operativo regionale POR FESR 2007-2013, "Obiettivo Competitività regionale e occupazione" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Inoltre, si aggiungono le risorse derivanti dal DPReg 160/2024 e successive modifiche ed integrazioni – Regolamento per gli interventi di garanzia e di contribuzione integrativa a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine ai sensi degli articoli 7 e 7 bis, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2. In merito alla contribuzione integrativa, destinata all'abbattimento del costo della garanzia richiesta dal Confidi, con delibera n. 703 del 30.05.2025 la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha prestabilito che i contributi saranno da assegnare alle imprese destinatarie delle garanzie a valere anche sui fondi del DPReg 160/2024 e in base alla Fascia del Fondo di Garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662/1996.
Grazie a tali risorse Finergis riserva alle imprese operanti sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia le condizioni economiche descritte nel successivo capitolo 6.

IMPRESE OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO

Con Decreto n. 286 del 27/10/2021 la Regione Veneto ha stabilito la chiusura dell'Azione 1.2.1 del POR FESR 2007-2013 – c.d. "Bando POR 2008" e la destinazione delle risorse residue alla concessione di garanzie alle piccole e medie imprese operanti sul territorio della Regione Veneto. Grazie a tali risorse Finergis riserva alle imprese operanti sul territorio della Regione Veneto le condizioni economiche descritte nei riquadri sottostanti.

In relazione all'Azione 1.2.1 del POR FESR 2007-2013 – c.d. "Bando POR 2012" Finergis gode di ulteriori risorse per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese con sede operativa nella Regione Veneto che: i) risultino essere attive e iscritte al Registro delle imprese, ii) non presentino le caratteristiche di impresa in difficoltà come definita dall'art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014, iii) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in stato di scioglimento o liquidazione, iv) non risultino in sofferenza sulla posizione globale di rischio elaborata dalla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia di cui alla deliberazione del comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) 29.03.1994, v) non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del D. Lgs. 231/2001, vi) non siano in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, vii) non rientrino nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 e n. 2023/2831 della Commissione, rispettivamente del 18 dicembre 2013 e del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

Grazie a tali risorse Finergis riserva alle imprese che ne possono godere le condizioni economiche descritte nel successivo capitolo 6.

IMPRESE COOPERATIVE OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Con DGR n. 410 del 27/04/2020 la Regione Emilia Romagna ha istituito un fondo di garanzia per il credito destinato al reintegro del capitale circolante delle imprese cooperative relativo all'emergenza COVID-19.

Le risorse ricevute da Finergis devono essere utilizzate per interventi in garanzia senza il pagamento di un premio che tenga conto della remunerazione del rischio di credito. Sulle operazioni garantite da Finergis, quindi, non vengono applicate commissioni di garanzia, ma solo commissioni di istruttoria e di gestione.

Grazie a tali risorse Finergis riserva alle imprese cooperative operanti sul territorio della Regione Emilia Romagna le condizioni economiche descritte nel successivo capitolo 6.

REGIONE PIEMONTE "FONDO RISCHI CONFIDI E VOUCHER FINANZIAMENTI"

La misura agevolativa, gestita da Finpiemonte S.p.A. (soggetto Gestore), è prevista dal Programma Regionale Piemonte F.E.S.R. 2012/2027 – Azione I.1iii.5 "Sostegno per il miglioramento dell'accesso al credito".

Le linee guida della misura, che prevede la combinazione dello strumento Fondo Rischi con il c.d. voucher finanziamenti, sono state approvate con Determinazione Dirigenziale 575/A1912A/2024 del 31/12/2024 e in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR n. 66-7972 del 18 dicembre 2023 "Istituzione strumento finanziario e approvazione scheda di misura".

Le imprese beneficiarie devono avere, fra l'altro, i seguenti requisiti:

- rientrare nella definizione di PMI, secondo la definizione di cui al Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;
- avere sedi o unità locali operative ove verranno realizzati gli interventi site in Piemonte e che risultino attive e produttive;
- non rientrare tra le attività economiche escluse nonché tra la tipologia di interventi esclusi dalla normativa (l'elenco è consultabile sul sito di Finpiemonte al seguente indirizzo: https://www.finpiemonte.it/agevolazioni/accesso-credito);
- dimostrare l'assenza di procedure concorsuali, di procedimenti volti alla loro dichiarazione ed assenza di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto, nonché di situazioni di sovra indebitamento;
- essere in regola ai sensi della normativa in materia di antimafia e antiriciclaggio;

- presentare un Documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare al momento della concessione dell'agevolazione nonché al momento della sua erogazione;
- non aver effettuato una delocalizzazione in conformità dell'art. 66 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e impegnarsi a non effettuarla nei due anni successivi al completamento dell'intervento sovvenzionato;
- non essere considerate "imprese in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18, del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;
- non aver ricevuto aiuti in regime "de minimis" oltre la soglia prevista dal Reg. (UE) n. 2023/2831;
- non essere società fiduciarie né imprese tra i cui soci risultino società fiduciarie, fatta eccezione per il caso in cui la fiduciaria dia evidenza di tutti i fiducianti della stessa, fornendo adeguata e comprovante documentazione a riguardo; nel caso in cui i suddetti documenti non venissero forniti, la domanda non potrà essere ammessa;
- non trovarsi nella condizione di dover restituire al Soggetto Gestore o alla Regione Piemonte somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse ed erogate;
- essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e ottemperare agli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- essere state valutate economicamente e finanziariamente sane e potenzialmente redditizie;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e s.m.i.;
- rispettare le regole di cumulo previste dal Reg. (UE) n. 2023/2831;
- essere in regola con gli obblighi in materia di assicurazione obbligatoria contro calamità naturali ed eventi catastrofali di cui al comma 101 e seguenti della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, secondo le tempistiche di entrata in vigore degli stessi.

Il Fondo Rischi garantisce, con una percentuale dell'80%, le seguenti operazioni:

- finanziamenti a medio termine con durata fino a 60 mesi se collegate a investimenti o di durata fino a 36 mesi se a copertura del circolante;
- l'importo dei finanziamenti garantiti è compreso tra i 25.000,00 euro e 250.000,00 euro;

Non sono ammissibili le operazioni aventi ad oggetto il consolidamento di passività finanziarie a breve termine o le ristrutturazioni di debiti pregressi.

E' prevista la concessione di un voucher sulle spese di commissione e sugli interessi passivi, nella misura del 5% dell'importo del finanziamento, con un valore massimo di 10.000,00 euro.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Reg. (UE) n. 2023/2831 relativo agli aiuti de minimis.

INIZIATIVE ECOSOSTENIBILI

Finergis è impegnato a condurre e sensibilizzare i propri associati verso uno sviluppo economico sostenibile. Assiste le imprese che intendano adottare prassi virtuose in tema di governance ambientale, sociale e aziendale. In un quadro progettato per essere incorporato nella strategia di un'organizzazione aziendale che considera le esigenze e i modi in cui generare valore in modo etico per tutti gli stakeholder, orientandole a intraprendere percorsi legati a: economia circolare, sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale, digitalizzazione. Finergis intende supportare attivamente le imprese incoraggiandone gli investimenti che generino un impatto positivo verso l'ambiente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, promuove i progetti volti a migliorare l'autosufficienza energetica, tramite la realizzazione di impianti di energia rinnovabile e/o l'adesione a una Comunità Energetica Rinnovabile, ridurre e/o compensare le emissioni dirette e indirette di CO_2, migliorare gli impatti ambientali derivanti dall'approvvigionamento delle materie prime e dalla gestione dei rifiuti, conseguire certificazioni ambientali. Con l'obiettivo di fornire supporto, formazione, diffusione e condivisione tra gli associati di valori legati alla sostenibilità ambientale, Finergis riduce le commissioni di garanzia sulle operazioni garantite a medio e lungo termine, rispetto alle

commissioni standard, nella consapevolezza che le imprese che effettuano progetti di investimento "green" vedono ridursi il rischio di credito.
Sarà cura del socio richiedere l'applicazione delle condizioni di maggior vantaggio comprovando la richiesta da adeguata documentazione.

3 ASSISTENZA TECNICA

Finergis, grazie alla specifica professionalità acquisita, fornisce altresì assistenza tecnica a favore dei clienti, finalizzata all'ottenimento di agevolazioni finanziarie disposte da leggi e provvedimenti dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici.

4.1 ESSERE SOCI DI FINERGIS

Il Socio partecipa alla vita sociale di Finergis, secondo lo spirito cooperativistico che ne caratterizza la natura prevalentemente mutualistica, **è titolare del diritto di voto** (per testa) nelle assemblee e può essere candidato alle cariche sociali, qualora ne possegga i requisiti.

4.2 DOMANDA DI AMMISSIONE

Le imprese interessate a diventare socie di Finergis devono **presentare formale richiesta di adesione al Consiglio di Amministrazione.** Nella domanda di adesione, redatta su apposito modulo ottenibile gratuitamente e scaricabile dal sito, l'impresa dichiara di accettare le norme contenute nello Statuto Sociale e di sottoscrivere e versare la quota sociale (€5,16) e il "contributo di ammissione" secondo l'ammontare stabilito (attualmente €44,84).
L'organo sociale competente, accertato che in capo all'aspirante Socio sussistono i requisiti richiesti dallo Statuto Sociale e dalle norme regolamentari interne, delibera l'ammissione dello stesso in Finergis.
Le quote sociali sono nominative e indivisibili, non possono essere sottoposte a pegno o vincolo (se non su disposizione di pubblica Autorità), né essere cedute a terzi, nemmeno ad altri soci. Il Socio deve regolarizzare il versamento della/e quota/e sociale/i non appena la sua domanda di ammissione è stata accolta ed eventualmente, nel caso di richiesta di rilascio di una garanzia, prima dell'adozione della delibera stessa.

4.3 DIRITTO DI RECESSO

Il Socio può recedere da Finergis nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto sociale e, può richiedere, la restituzione dell'importo versato per l'acquisto di quote sociali, a condizione che non sussistano pendenze nei confronti di Finergis e che la sua posizione risulti pienamente regolarizzata.
La richiesta deve essere manifestata per iscritto, consegnata a mano presso la sede della Società o mediante raccomandata A/R indirizzata a:

FINERGIS – via della Pila 3/A – 30175 Venezia-Marghera

o anche per via telematica: finergis@pec.finergis.it
La richiesta di recesso, presentata dal socio, viene esaminata dal Consiglio di Amministrazione del Confidi che, in relazione alle Disposizioni di Vigilanza applicabili, può limitare o differire il recesso in considerazione della complessiva situazione prudenziale, in termini finanziari, di liquidità e di solvibilità.
Il Socio non può chiedere la restituzione del "Contributo di ammissione", costituendo il medesimo una spesa atta a finanziare la gestione di Finergis.

5 RECLAMI

Il Cliente può presentare reclamo a Finergis, per lettera raccomandata A/R indirizzata a:

FINERGIS – Ufficio Reclami – via della Pila 3/A – 30175 Venezia-Marghera,

o anche per via telematica: legale@pec.finergis.it
Finergis deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF)[7]. Per

[7] Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.*

rivolgersi all'Arbitro il Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, informarsi presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso Finergis.
Se ancora non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, il Socio prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, deve preventivamente, pena la improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione, di cui all'art.5, comma 1 e 5 del D.lgs. 28/2010 e successive modifiche, mediante domanda di mediazione presso gli Organismi di Mediazione territorialmente competenti ovvero presso la Camera di Commercio di Venezia.

6 PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE PER IL RILASCIO DI GARANZIE

Al Cliente che richiede il rilascio di garanzie a Finergis, è proposta l'adesione a Confidi, secondo le modalità indicate nel precedente punto 4.2. Le condizioni economiche applicabili sono descritte negli schemi sottostanti; la fascia di rischio è attribuita ad insindacabile giudizio di Finergis; sono previste condizioni favorevoli nel caso in cui il finanziamento benefici della controgaranzia/riassicurazione emessa da Veneto Innovazione, nel caso di ammissibilità al Fondo di Garanzia per le PMI (legge 662/1996) o nel caso di utilizzo di altre forme di mitigazione del rischio del Confidi.
Nel caso in cui la richiesta di garanzia rilasciata dal Confidi - ed oggetto di delibera positiva di riassicurazione da parte del Fondo Centrale di Garanzia ex L. 662/96 - non venisse perfezionata a causa di motivi non imputabili al Confidi, quest'ultimo avrà la facoltà di richiedere al socio un contributo a titolo di rimborso per il mancato perfezionamento pari a €300,00 per ciascuna linea di credito garantita.

Versamento delle spese, delle commissioni e delle quote sociali
Gli importi delle spese istruttoria pratica sono determinati al momento della richiesta in base all'ammontare complessivo della pratica e devono essere versati dopo la nostra delibera.
Gli importi relativi alle commissioni sono determinati sulla base del finanziamento effettivamente erogato dalla banca o intermediario finanziario e non già sull'ammontare richiesto; sono versati a Finergis, mediante sottoscrizione dell'autorizzazione di addebito sul c/c del richiedente la garanzia; tale autorizzazione è allegata alla richiesta della garanzia stessa. Detta previsione si applica anche nel caso di cui al successivo 6.1.
Gli importi relativi alle quote sociali sono determinati al momento della prima operazione utile e sono versati a Finergis contestualmente alle commissioni secondo quanto previsto al successivo 6.1.

6.1 CONDIZIONI ECONOMICHE PER ALTRE OPERAZIONI

Nel caso in cui il di Cliente richieda, successivamente al perfezionamento della garanzia, variazioni di qualsiasi tipo (moratorie, ristrutturazioni, ripianificazioni, trasferimenti, sospensioni, allungamenti ...) verranno applicate spese e/o commissioni a seconda del tipo di operazione richiesta.

Richiesta di operazione	Costi
Ripianificazioni di posizioni (in bonis, in incaglio), moratorie, sospensioni o rimodulazioni da accordi privati *Ripianificazioni e moratorie da Accordi ABI-MEF (ex. Accordo per il Credito 2013)*	percentuali di commissione di garanzia vigenti, indicata nella tabella sotto riportata per la classe di rischio "medio", da moltiplicare per l'importo residuo del finanziamento e per il periodo di sospensione o allungamento con un minimo di €50,00

6.2 DIRITTO DI INFORMATIVA

Il Cliente ha il diritto di ottenere a proprie spese, entro 90 gg. dalla richiesta, copia dei documenti delle operazioni stipulate negli ultimi 10 anni. I costi saranno valutati caso per caso e comunque non superiori a €100,00 per pratica.

1. COMMISSIONE PER LA CONCESSIONE DI GARANZIA

La "commissione per la concessione della garanzia" è data dalla somma delle componenti "commissione di istruttoria" e "commissione di garanzia".

1.1 GARANZIA "A PRIMA RICHIESTA"

Fidejussioni, Affidamenti a breve

Commissione di Istruttoria Si calcola in relazione al valore nominale del finanziamento, secondo scaglioni di durata della garanzia.	Fino a 12 mesi: fino a **1,40%** Oltre i 12 mesi e fino a 18 mesi: fino a **1,70%**
	Con garanzie a valere sui fondi di cui alla Legge 27.12.2013 n. 147, art. 1 comma 54, cd. "Legge di stabilità 2014" Fino a 18 mesi **0,75%**

Commissione di Garanzia Si calcola su base annua in relazione al valore nominale del finanziamento, tenuto conto della durata della garanzia e della fascia di rischio assegnata. I valori si riferiscono alla garanzia al 50%; in caso di rilascio di garanzia diversa dal 50% le percentuali saranno riparametrate in maniera proporzionale alla percentuale di garanzia rilasciata. In caso di presenza di imprese con certificazioni ESG o investimenti ESG la commissione è ridotta del 25%.	Senza strumenti di mitigazione	**Min. 0,90%** **Max 1,93%**
	Con riassicurazione del Fondo di Garanzia per le PMI fino all'80% dell'importo garantito	**Min. 0,20%** **Max 0,56%**
	Con riassicurazione del Fondo di Garanzia per le PMI in tripartita	**Min. 0,60%** **Max 1,80%**
	Con riassicurazione del Fondo di Garanzia per le PMI fino al 90% dell'importo garantito **ed eventualmente unitamente** a: i) utilizzo delle risorse di cui alla L.R. 1/2007, L.R.3/2020 e DPReg 160/2024 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – POR 2024; ii) ricorso al fondo rischi di cui al "Bando POR 2008" della Regione Veneto.	**Min. 0,05%** **Max 0,38%**
	Con riassicurazione del Fondo di Garanzia per le PMI fino al 90% dell'importo garantito **unitamente** a: i) ricorso al fondo rischi di cui al "Bando POR 2008" della Regione Veneto; ii) ricorso al fondo rischi della Regione Emilia Romagna; iii) DGReg 160/2024 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – POR 2025.	**0,00%**
	Con garanzie a valere sui fondi di cui alla Legge 27.12.2013 n. 147, art. 1 comma 54, cd. "Legge di stabilità 2014"	**0,00%**
	Con garanzie a valere sul Fondo Antiusura	**Min. 0,20%** **Max 0,56%**

	Con controgaranzia Regionale Veneto oppure: i) con utilizzo delle risorse di cui alla L.R. 1/2007, L.R.3/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; ii) ricorso al fondo rischi di cui al "Bando POR 2008" della Regione Veneto.	**Min. 0,20%** **Max 0,56%**

Finanziamenti a medio/lungo termine

Commissione di Istruttoria Si calcola in relazione al valore nominale del finanziamento, secondo scaglioni di durata della garanzia.	Fino a 36 mesi **2,00%** Fino a 48 mesi **2,25%** Oltre i 48 mesi **2,50%**

Commissione di Garanzia Si calcola su base annua in relazione al valore nominale del finanziamento, tenuto conto della durata della garanzia e della fascia di rischio assegnata. La commissione viene calcolata: - su 72 mesi per durate fino a 84 mesi; - su 84 mesi per durate superiori. I valori si riferiscono alla garanzia al 50%; in caso di rilascio di garanzia diversa dal 50% le percentuali saranno riparametrate in maniera proporzionale alla percentuale di garanzia rilasciata. In caso di presenza di Imprese con certificazioni ESG o investimenti ESG la commissione è ridotta del 25%.	Senza strumenti di mitigazione	**Min. 0,47%** **Max 0,95%**
	Con garanzie reali ipo-capienti	**Min. 0,34%** **Max 0,67%**
	Con riassicurazione del Fondo di Garanzia per le PMI fino all'80% dell'importo garantito	**Min. 0,12%** **Max 0,22%**
	Con riassicurazione del Fondo di Garanzia per le PMI in tripartita	**Min. 0,35%** **Max 0,67%**
	Con riassicurazione del Fondo di Garanzia per le PMI fino al 90% dell'importo garantito **ed eventualmente unitamente** a: i) utilizzo delle risorse di cui alla L.R. 1/2007, L.R.3/2020 e DPReg 160/2024 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; ii) ricorso al fondo rischi di cui al "Bando POR 2008" della Regione Veneto.	**Min. 0,06%** **Max 0,11%**
	Con riassicurazione del Fondo di Garanzia per le PMI fino all'80% dell'importo garantito **unitamente** a: i) ricorso al fondo rischi di cui al "Bando POR 2008" della Regione Veneto; ii) ricorso al fondo rischi della Regione Emilia Romagna.	**0,00%**
	Con garanzie a valere sui fondi di cui alla Legge 27.12.2013 n. 147, art. 1 comma 54, cd. "Legge di stabilità 2014"	**0,00%**
	Con garanzie a valere sul Fondo Antiusura.	**Min. 0,12%** **Max 0,22%**

	Con controgaranzia Regionale Veneto oppure: i) con utilizzo delle risorse di cui alla L.R. 1/2007, L.R.3/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; ii) ricorso al fondo rischi di cui al "Bando POR 2008" della Regione Veneto.	**Min. 0,12%** **Max 0,22%**
	Con garanzia 80% di Finergis e riassicurazione del Fondo di riassicurazione del Piemonte unitamente al Fondo di Garanzia per le PMI	**Min. 0,03%** **Max 0,06%**

1.2 GARANZIA SUSSIDIARIA

Fidejussioni, Affidamenti a breve

Commissione di Istruttoria Si calcola in relazione al valore nominale del finanziamento, secondo scaglioni di durata della garanzia.	Fino a 12 mesi: fino a **1,40%** Oltre i 12 mesi e fino a 18 mesi: fino a **1,70%**
	Con garanzie a valere sui fondi di cui alla Legge 27.12.2013 n. 147, art. 1 comma 54, cd. "Legge di stabilità 2014" Fino a 18 mesi **0,75%**

Commissione di Garanzia Si calcola su base annua in relazione al valore nominale del finanziamento, tenuto conto della durata della garanzia e della fascia di rischio assegnata. I valori si riferiscono alla garanzia al 50%; in caso di rilascio di garanzia diversa dal 50% le percentuali saranno riparametrate in maniera proporzionale alla percentuale di garanzia rilasciata. In caso di presenza di Imprese con certificazioni ESG o investimenti ESG la commissione è ridotta del 25%.	Senza strumenti di mitigazione	**Min. 0,63%** **Max 1,35%**
	Con garanzie a valere sui fondi di cui alla Legge 27.12.2013 n. 147, art. 1 comma 54, cd. "Legge di stabilità 2014"	**0,00%**
	Con garanzie a valere sul Fondo Antiusura.	**Min. 0,13%** **Max 0,39%**
	Con controgaranzia Regionale Veneto	**Min. 0,13%** **Max 0,39%**

Finanziamenti a medio/lungo termine

Commissione di Istruttoria Si calcola in relazione al valore nominale del finanziamento, secondo scaglioni di durata della garanzia.	Fino a 36 mesi **2,00%** Fino a 48 mesi **2,25%** Oltre i 48 mesi **2,50%**

Commissione di Garanzia Si calcola su base annua in relazione al valore nominale del finanziamento, tenuto conto della durata della garanzia e della fascia di rischio assegnata. La commissione viene calcolata: - su 72 mesi per durate fino a 84 mesi; - su 84 mesi per durate superiori. I valori si riferiscono alla garanzia al 50%; in caso di rilascio di garanzia diversa dal 50% le percentuali saranno riparametrate in maniera proporzionale alla percentuale di garanzia rilasciata. In caso di presenza di Imprese con certificazioni ESG o investimenti ESG la commissione è ridotta del 25%.	Senza strumenti di mitigazione	**Min. 0,33%** **Max 0,67%**
	Con garanzie reali ipo-capienti	**Min. 0,08%** **Max 0,15%**
	Con garanzie a valere sui fondi di cui alla Legge 27.12.2013 n. 147, art. 1 comma 54, cd. "Legge di stabilità 2014"	**0,00%**
	Con garanzie a valere sul Fondo Antiusura.	**Min. 0,08%** **Max 0,15%**
	Con controgaranzia Regionale Veneto	**Min. 0,08%** **Max 0,15%**

2. SPESE PRATICA

Nel caso di operazioni standard: 0,30% sull'importo richiesto con un min. di €100,00 ed un max. di €500,00 da applicarsi sull'importo totale della pratica.
Nel caso di richiesta di più pratiche nello stesso mese sconto del 30% sulla seconda pratica, sconto del 50% sulla terza pratica, nessuna spesa per le pratiche successive.
Nel caso di operazioni a valere sui fondi antiusura saranno trattenuti, inoltre, €50,00 quale compenso per la determinazione della PD da ECAI certificato.

3. QUOTE SOCIALI

A tutti i soci viene richiesta, una tantum, la sottoscrizione di almeno 60 quote (pari a €309,60) da raccogliere al momento della prima operazione.